

## **FOCUS 7/2022**

### **Risposte dell’Agenzia delle Entrate**

**Dal 1° al 31 LUGLIO 2022**

#### **1. Risposta n. 359 del 4 luglio 2022**

##### ***Imposta sulle successioni per le partecipazioni segregate nel trust.***

L’istante, unitamente ai suoi fratelli e sorelle (di seguito “Figli” o “Eredi”) è beneficiario di un Trust, istituito nel 2019 dal padre (di seguito “Disponente”).

Il Trust era stato istituito nell’ottica di un passaggio generazionale ed il *Disponente* aveva vincolato e trasferito in trust l’intera sua quota di partecipazione di socio accomandante nella società ALFA S.a.s. (di seguito “Società”) pari all’86% del capitale sociale.

Nel 2021, il *Disponente* è deceduto, aprendosi la successione a favore dei *Figli*, che non hanno ancora provveduto all’accettazione formale dell’eredità.

Nel 2021, l’Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta ad altro interpello avente ad oggetto la corretta tassazione dei redditi imputabili alla quota di socio accomandante segregata nel Trust, ha ritenuto quest’ultimo “*non validamente operante sotto il profilo fiscale*” con conseguente assoggettamento a “*tassazione in capo al disponente*” dei redditi prodotti dal trust.

Tanto premesso, l’istante, in qualità di chiamato all’eredità del padre *Disponente* chiede di conoscere se, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della liquidazione della relativa imposta, la predetta quota di socio accomandante debba essere ricompensata nell’attivo ereditario del *de cuius*.

L’istante ritiene che l’imposta sulle successioni e donazioni non sia applicabile alla quota societaria in esame in quanto tale quota non è civilisticamente caduta in successione, evidenziando anche il fatto che al momento della morte del *Disponente*, la quota di socio accomandante della Società non faceva parte del patrimonio di tale soggetto in quanto segregata dal Trust.

Con riferimento alla predetta quota societaria, l’Istante ritiene quindi che non si sia verificato alcun arricchimento, né incremento patrimoniale a favore degli eredi del *Disponente* e che, eventualmente, i soggetti che manifesteranno tale arricchimento saranno i beneficiari del *Trust* a cui il *Trustee* attribuirà in tutto o in parte le quote.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che con l’apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al *de cuius* al momento della sua morte si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona.

Nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che al momento del decesso del *Disponente* la quota di partecipazione nella *Società* non faceva parte del patrimonio dello stesso in quanto segregata dal trust e non è civilisticamente caduta in successione



#### RISPOSTE

##### 1. Risposta n. 359 del 4 luglio 2022

Imposta sulle successioni per le partecipazioni segregate nel trust.

##### 2. Risposta n. 366 del 6 giugno 2022

Imposta sulla donazione alla liberalità indiretta di denaro con atto pubblico.

##### 3. Risposta n. 374 del 13 luglio 2022

Conferimento ex articolo 177 comma 2 TUIR e successivo passaggio generazionale – controllo sul target e sulla conferitaria

##### 4. Risposta n. 381 del 15 luglio 2022

Gruppo IVA - assunzione diretta dell’obbligazione

##### 5. Risposta n. 386 del 21 luglio 2022

Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari.

##### 6. Risposta n. 390 del 26 luglio 2022

Trattamento IVA della Società consortile con mandato senza rappresentanza

##### 7. Risposta n. 395 del 29 luglio 2022

Acquisto di partecipazione infragruppo con indebitamento infragruppo – profili elusivi

##### 8. Risposta n. 396 del 29 luglio 2022

Rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling ai fini ACE

L'Agenzia delle Entrate conclude che, nel caso della partecipazione in questione, l'imposta sulle successioni e donazioni troverà applicazione all'atto di attribuzione delle predette partecipazioni da parte del *Trustee* ai beneficiari.

## 2. **Risposta n. 366 del 6 giugno 2022**

### **Imposta sulla donazione alla liberalità indiretta di denaro con atto pubblico.**

L'istante è una persona fisica che intende donare ad un terzo una somma di denaro all'esclusivo scopo di consentire a detto beneficiario di acquistare un determinato immobile abitativo.

A tal riguardo l'istante premette che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 *"l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro"*;
- la circolare 16 novembre del 200 n 270/E chiarisce che per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante.

Egli per motivi personali, non intende intervenire direttamente nell'atto di trasferimento, ma donare, con separato atto pubblico antecedente, la somma necessaria all'acquisto e ha chiesto di sapere se l'esenzione in esame possa applicarsi anche a tale donazione, qualora, in alternativa a quanto previsto dalla circolare di cui sopra:

- si dichiara nell'atto di donazione che la somma viene donata esclusivamente allo scopo di consentire al donatario l'acquisto dell'immobile con la conseguenza che in caso del mancato acquisto la donazione si considererà risolta *"ipso iure et de facto"*
- il donatario dichiara espressamente, nel successivo atto di trasferimento dell'immobile, che la somma impiegata per l'acquisto è a lui pervenuta in forza di un atto di donazione senza necessariamente esplicitare il nome della donante.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi del comma 4-bis art. 69 della legge n. 342 del 21 novembre del 2000 *"fermo restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto"*

L'esenzione stabilita dalla disposizione di cui al comma 4-bis è riconosciuta nel caso in cui la *"donazione o altra liberalità collegata"* sia una liberalità cosiddetta *"indiretta"* ossia generata senza uno specifico atto registrato.

Nella fattispecie prospettata, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che, la donazione della provvista finalizzata all'acquisto dell'immobile da parte del donatario, viene formalizzata con apposito atto pubblico notarile separato, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare.



## RISPOSTE

### 1. Risposta n. 359 del 4 luglio 2022

Imposta sulle successioni per le partecipazioni segregate nel trust.

### 2. Risposta n. 366 del 6 giugno 2022

Imposta sulla donazione alla liberalità indiretta di denaro con atto pubblico.

### 3. Risposta n. 374 del 13 luglio 2022

Conferimento ex articolo 177 comma 2 TUIR e successivo passaggio generazionale – controllo sul target e sulla conferitaria

### 4. Risposta n. 381 del 15 luglio 2022

Gruppo IVA - assunzione diretta dell'obbligazione

### 5. Risposta n. 386 del 21 luglio 2022

Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari.

### 6. Risposta n. 390 del 26 luglio 2022

Trattamento IVA della Società consortile con mandato senza rappresentanza

### 7. Risposta n. 395 del 29 luglio 2022

Acquisto di partecipazione infragruppo con indebitamento infragruppo – profili elusivi

### 8. Risposta n. 396 del 29 luglio 2022

Rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling ai fini ACE

Pertanto, si realizza una donazione “diretta” ed in quanto tale l’atto di donazione è da assoggettare all’ordinaria disciplina prevista ai fini dell’imposta di successione e donazione.

### 3. **Risposta n. 374 del 13 luglio 2022**

#### **Conferimento ex articolo 177 comma 2 TUIR e successivo passaggio generazionale – controllo sul target e sulla conferitaria**

L'Istante ha intenzione di porre in essere le seguenti operazioni:

1. acquisire l’1% della società Alfa dall’altro socio, rappresentato da una comunione ereditaria, al fine di raggiungere il 51% e, dunque, il controllo di diritto nella medesima ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
2. costituire di una nuova società holding interamente posseduta dall’acquirente stesso, nella quale verrebbe conferito il 51% delle azioni della società Alfa, beneficiando del regime del realizzo controllato di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR;
3. trasferire il controllo della holding alla propria figlia, mediante patto di famiglia ex art. 768-bis c.c., al fine di poter realizzare il passaggio generazionale.

L’Agenzia ha ritenuto che la riorganizzazione sia diretta a perseguire una più efficiente governance dell’azienda di famiglia, seppure indirettamente, mediante una holding unipersonale, appositamente costituita.

Per completezza, ha precisato che, per realizzare il passaggio generazionale, ai fini dell’applicazione dell’esonero di cui all’articolo 3, comma 4-ter TUS, occorre che i beneficiari del trasferimento tramite patto di famiglia detengano il controllo della Alfa, seppur indirettamente mediante il controllo della Holding, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento agevolato,

### 4. **Risposta n. 381 del 15 luglio 2022**

#### **Gruppo IVA - assunzione diretta dell’obbligazione**

L’istante, rappresentante fiscale del gruppo IVA, ha chiesto se con riferimento al credito IVA relativo al periodo d’imposta 2021 e oggetto di richiesta di rimborso dal “Gruppo IVA”, possa essa stessa prestare garanzia ai sensi dell’articolo 38-bis, co. 5, del DPR 633/1972 (Decreto IVA) mediante assunzione diretta dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria.

Il legislatore ha previsto a beneficio di alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti, una semplificazione delle modalità di prestazione della garanzia prevedendo che per i gruppi di società, con patrimonio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 del codice civile.

La società capogruppo o controllante (ex articolo 2359 c.c.) può assumere, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso ex articolo 38-bis, l’obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si



## RISPOSTE

### 1. Risposta n. 359 del 4 luglio 2022

Imposta sulle successioni per le partecipazioni segregate nel trust.

### 2. Risposta n. 366 del 6 giugno 2022

Imposta sulla donazione alla liberalità indiretta di denaro con atto pubblico.

### 3. Risposta n. 374 del 13 luglio 2022

Conferimento ex articolo 177 comma 2 TUIR e successivo passaggio generazionale – controllo sul target e sulla conferitaria

### 4. Risposta n. 381 del 15 luglio 2022

Gruppo IVA - assunzione diretta dell’obbligazione

### 5. Risposta n. 386 del 21 luglio 2022

Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari.

### 6. Risposta n. 390 del 26 luglio 2022

Trattamento IVA della Società consortile con mandato senza rappresentanza

### 7. Risposta n. 395 del 29 luglio 2022

Acquisto di partecipazione infragruppo con indebitamento infragruppo – profili elusivi

### 8. Risposta n. 396 del 29 luglio 2022

Rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling ai fini ACE

riferisce il rimborso e di quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, "fideiussore" della controllata.

In tal caso, la controllante assume direttamente l'obbligo di restituire le imposte indebitamente rimborsate alle società del gruppo che ne hanno fatto richiesta.

Con riferimento al caso di specie, il rappresentante fiscale non può essere equiparato alla società capogruppo, così come intesa dall'art. 38 bis, rispetto al gruppo IVA cui si riferisce il rimborso, soggetto nato per assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni IVA effettuate dai soggetti ad esso partecipanti.

Manca, infatti, quell'alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la forma di garanzia mediante assunzione diretta della responsabilità da parte della capogruppo, essendo il rappresentante parte stessa del gruppo IVA e già responsabile solidalmente con tutti gli altri soggetti partecipanti delle somme eventualmente accertate in capo al gruppo IVA.

## 5. **Risposta n. 386 del 21 luglio 2022**

### **Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari.**

L'istante esegue forniture di merci nei confronti dei propri soci, al riguardo, ha chiarito che le forniture possono avvenire:

- i) in forza di contratto scritto che normalmente contiene anche una clausola risolutiva espressa;
- ii) in forza di cosiddetti "ordini" periodici di merce e successive forniture.

Qualora vi sia inadempimento grave ed ingente, viene invocata la risoluzione del contratto per inadempimento (art.1454 c.c.);

Ciò premesso, l'istante ha chiesto di sapere quale sia la corretta operatività da seguire ai fini IVA in una serie di situazioni.

a) Risoluzione unilaterale del contratto con prestazioni continuative e periodiche con conseguente emissione di nota di variazione Iva per le prestazioni non eseguite (fatture non pagate) e contestuale fallimento del debitore.

b) Tentativi di recupero giudiziale delle somme verso società di persone, dove se l'esecuzione risulti infruttuosa, si ritiene di poter emettere la nota di variazione ai fini Iva.

c) Nel caso in cui sia stata emessa la nota di variazione Iva, si chiede quali conseguenze debba avere l'eventuale recupero delle somme accessorie o a titolo di capitale a fronte di esecuzione nei confronti dei soci di società illimitatamente responsabili.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

- nell'ipotesi a), l'avverarsi della condizione contemplata dalla clausola risolutiva espressa dal contratto, quale mancato pagamento o scadenza del termine intimato per iscritto alla parte inadempiente, determina la risoluzione del contratto con decorrenza dalla prima fattura rimasta insoluta.

Nel caso di sopraggiunto fallimento, qualora successivamente alla chiusura della procedura concorsuale, il creditore riesca ad ottenere il corrispettivo, sia in tutto che in parte, si procederà ad una variazione in



## RISPOSTE

### 1. Risposta n. 359 del 4 luglio 2022

Imposta sulle successioni per le partecipazioni segregate nel trust.

### 2. Risposta n. 366 del 6 giugno 2022

Imposta sulla donazione alla liberalità indiretta di denaro con atto pubblico.

### 3. Risposta n. 374 del 13 luglio 2022

Conferimento ex articolo 177 comma 2 TUIR e successivo passaggio generazionale – controllo sul target e sulla conferitaria

### 4. Risposta n. 381 del 15 luglio 2022

Gruppo IVA - assunzione diretta dell'obbligazione

### 5. Risposta n. 386 del 21 luglio 2022

Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari.

### 6. Risposta n. 390 del 26 luglio 2022

Trattamento IVA della Società consortile con mandato senza rappresentanza

### 7. Risposta n. 395 del 29 luglio 2022

Acquisto di partecipazione infragruppo con indebitamento infragruppo – profili elusivi

### 8. Risposta n. 396 del 29 luglio 2022

Rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling ai fini ACE

aumento secondo quanto disposto dal comma 14 del sopra indicato decreto.

- nell'ipotesi b), in cui il creditore non opta per la variazione in diminuzione ma procede all'azione esecutiva, deve aspettare l'esito della procedura, che è in ogni caso infruttuosa nei seguenti casi:
  - (i) dichiarazione di fallimento del debitore;
  - (ii) accertamento dell'infruttuosità della procedura per l'insusistenza di beni da assoggettare all'esecuzione.
- nell'ipotesi c), in cui l'Istante riesca, tramite azioni esecutive, ad incassare le somme dovute, le eventuali spese legali per le azioni intraprese verranno imputate per natura al corrispettivo non percepito e saranno oggetto di fatture autonome da emettere nei confronti del debitore originario.



## 6. Risposta n. 390 del 26 luglio 2022

### **Trattamento IVA della Società consortile con mandato senza rappresentanza**

Le società associate nel raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) hanno intenzione di costituire una società consortile per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori assunti in appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione del contratto e, quindi, senza subentrare nel rapporto contrattuale posto in essere dalle singole consorziate con la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93 del DPR 207/2010.

La società consortile sosterrrebbe tutti i costi relativi all'esecuzione dell'opera aggiudicata alla RTI ed in particolare: (i) i costi per il personale dipendente, (ii) i costi per la fornitura dei materiali di pulizia, (iii) i costi per il noleggio delle attrezzature e per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali e infine (iv) i costi per il software e per i servizi di terzi, quali elaborazione paghe, servizi fiscali e servizi contabili, nonché per le spese generali.

Tali costi verrebbero successivamente ribaltati pro quota alle società consorziate, in modo da chiudere il bilancio di esercizio della società consortile sempre in pareggio, cioè con reddito o perdita pari a zero, proprio per la sua natura mutualistica.

Le società consorziate, da un lato, pagherebbero pro quota le fatture relative ai costi sostenuti dalla società consortile in nome proprio, ma per conto delle singole consorziate e, dall'altro lato, fatturerebbero sempre pro quota i corrispettivi dell'appalto direttamente alla stazione appaltante.

L'istante, anche per conto delle altre società consorziate, aggiudicatarie della gara e riunite in RTI, chiede chiarimenti sul corretto trattamento ai fini dell'IVA del riaddebito alle Società consorziate dei costi che la costituenda Società Consortile sosterrrebbe per la fornitura di materiali di pulizia e per i dipendenti, per tasse, imposte e contributi, per le cc.dd. spese generali necessarie al suo funzionamento e per l'acquisto di cespiti ammortizzabili, per quote di ammortamento, costi tutti da addebitare alle società consorziate.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di un mandato senza rappresentanza, alle somme addebitate dalla società consortile alle consorziate per il ribaltamento pro quota dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto di appalto aggiudicato si applica in linea di principio, ai sensi dell'art. 3 DPR

## RISPOSTE

### 1. Risposta n. 359 del 4 luglio 2022

Imposta sulle successioni per le partecipazioni segregate nel trust.

### 2. Risposta n. 366 del 6 giugno 2022

Imposta sulla donazione alla liberalità indiretta di denaro con atto pubblico.

### 3. Risposta n. 374 del 13 luglio 2022

Conferimento ex articolo 177 comma 2 TUIR e successivo passaggio generazionale – controllo sul target e sulla conferitaria

### 4. Risposta n. 381 del 15 luglio 2022

Gruppo IVA - assunzione diretta dell'obbligazione

### 5. Risposta n. 386 del 21 luglio 2022

Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari.

### 6. Risposta n. 390 del 26 luglio 2022

Trattamento IVA della Società consortile con mandato senza rappresentanza

### 7. Risposta n. 395 del 29 luglio 2022

Acquisto di partecipazione infragruppo con indebitamento infragruppo – profili elusivi

### 8. Risposta n. 396 del 29 luglio 2022

Rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling ai fini ACE

633/1972, il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla società consortile, sulla base dei contratti stipulati dalla stessa con le imprese terze.

Nel caso in esame, pertanto, in relazione ai casi di ri-fatturazione a titolo di addebito delle spese sostenute, qualora la società consortile acquisti direttamente da fornitori terzi beni e servizi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto aggiudicato alla RTI, gli stessi saranno riconducibili all'istituto del mandato senza rappresentanza, con la conseguente applicabilità, ai fini IVA, dell'art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633/1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l'operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante.

Le singole società consorziate, da un lato, pagheranno pro quota le fatture relative ai costi sostenuti dalla società consortile in nome proprio (ma per conto delle singole consorziate) e, dall'altro lato, fattureranno, sempre pro quota, i corrispettivi dell'appalto direttamente alla stazione appaltante applicando l'IVA con l'aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa società consortile.

## 7. Risposta n. 395 del 29 luglio 2022

### **Acquisto di partecipazione infragruppo con indebitamento infragruppo – profili elusivi**

La società Istante, appartenente al Gruppo Alfa, aveva acquistato la partecipazione di Beta (società del Gruppo) attraverso una sostanziale contropartita di già esistenti finanziamenti infragruppo fruttiferi di interesse.

A tal proposito l'Istante ha chiesto di sapere se l'operazione prospettata sia elusiva e se gli oneri finanziari siano deducibili ai fini IRES ed ai fini IRAP e se l'incremento di patrimonio netto conseguente all'acquisizione della partecipazione, benefici dell'ACE.

L' Agenzia premette che l'operazione prospettata non realizza l'effettivo e sostanziale change of control della partecipazione venduta, infatti pur verificandosi il mutamento della controllante, gli effetti comunque rimangono nell'ambito del perimetro del Gruppo Alfa che resta invariato.

Ne consegue che, a parere dell'Agenzia, la motivazione di questa operazione risiede solo nella riallocazione riorganizzativa di una (parte di) partecipazione del gruppo.

Tuttavia, a parere dell'Agenzia, un'acquisizione intercompany con indebitamento oneroso (destinato a essere restituito tramite i dividendi distribuiti dalla partecipata o tramite gli interessi attivi rinvenienti dai finanziamenti a questa concessi dalla nuova controllante) in assenza di motivazioni differenti dalla mera riorganizzazione è suscettibile di censura.

Si verifica in buona sostanza, un push down del debito (peraltro di fonte estera) che si rifletterà negativamente sul risultato di esercizio dell'acquirente che subirà il peso degli oneri finanziari del debito contratto, senza che tale indebitamento indotto sia funzionalmente connesso all'acquisizione programmata.

L'Agenzia inoltre, arriva anche ad identificare una soluzione alternativa all'operazione in specie, rappresentata dal conferimento/scambio di partecipazioni, che pur raggiungendo gli stessi obiettivi, non determina indebite deduzioni di interessi passivi.



## RISPOSTE

### 1. Risposta n. 359 del 4 luglio 2022

Imposta sulle successioni per le partecipazioni segregate nel trust.

### 2. Risposta n. 366 del 6 giugno 2022

Imposta sulla donazione alla liberalità indiretta di denaro con atto pubblico.

### 3. Risposta n. 374 del 13 luglio 2022

Conferimento ex articolo 177 comma 2 TUIR e successivo passaggio generazionale – controllo sul target e sulla conferitaria

### 4. Risposta n. 381 del 15 luglio 2022

Gruppo IVA - assunzione diretta dell'obbligazione

### 5. Risposta n. 386 del 21 luglio 2022

Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari.

### 6. Risposta n. 390 del 26 luglio 2022

Trattamento IVA della Società consortile con mandato senza rappresentanza

### 7. Risposta n. 395 del 29 luglio 2022

Acquisto di partecipazione infragruppo con indebitamento infragruppo – profili elusivi

### 8. Risposta n. 396 del 29 luglio 2022

Rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling ai fini ACE

Il predetto vantaggio è infatti ottenuto in contrasto con la ratio della deduzione dal reddito d'esercizio di tali componenti negativi, in quanto il conseguimento di tali interessi è strumentale a prelevare liquidità e risorse dal soggetto debitore invece di ricorrere ad altre forme di distribuzione.

#### 8. **Risposta n. 396 del 29 luglio 2022**

##### ***Rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling ai fini ACE***

L'Istante ha rilevato incrementi di patrimonio netto derivanti dalla rinuncia di un credito "da finanziamento" relativo ad un contratto di "cash pooling zero balance".

Inoltre l'AGE chiarisce che i contratti di cash pooling nella forma del c.d. zero balance, non configurano un'operazione di finanziamento, ai sensi dell'art. 10 del Decreto ACE, in quanto, le caratteristiche del contratto non consentono l'effettiva possibilità di disporre delle somme suddette al fine di compiere operazioni potenzialmente elusive (azzeramento giornaliero dei saldi attivi e passivi delle società del gruppo e trasferimento automatico sul conto accentrato della capogruppo, senza obbligo di restituzione delle somme trasferite).

Per tali motivi ritiene che la rinuncia ai crediti derivanti da contratto di cash pooling nella forma zero balance, effettuata da parte della controllante in favore dell'istante, non possa essere considerata una rinuncia a crediti finanziari e, pertanto, non possa essere assimilata ad un conferimento in denaro, da assumere come variazione in aumento del capitale proprio.

#### **Dott.ssa Claudia De Falco**

[claudiadefalco@fiorentinoassociati.it](mailto:claudiadefalco@fiorentinoassociati.it)

#### **Dott.ssa Annabella Arienzo**

[annabellaarizenzo@fiorentinoassociati.it](mailto:annabellaarizenzo@fiorentinoassociati.it)

#### **Dott. Mattia Rodriguez**

[mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it](mailto:mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it)

#### **Dott. Giuseppe Morra**

[giuseppemorra@fiorentinoassociati.it](mailto:giuseppemorra@fiorentinoassociati.it)

#### **Dott. Marco Fiorentino**

[marcofiorentino@fiorentinoassociati.it](mailto:marcofiorentino@fiorentinoassociati.it)



#### RISPOSTE

##### 1. Risposta n. 359 del 4 luglio 2022

Imposta sulle successioni per le partecipazioni segregate nel trust.

##### 2. Risposta n. 366 del 6 giugno 2022

Imposta sulla donazione alla liberalità indiretta di denaro con atto pubblico.

##### 3. Risposta n. 374 del 13 luglio 2022

Conferimento ex articolo 177 comma 2 TUIR e successivo passaggio generazionale – controllo sul target e sulla conferitaria

##### 4. Risposta n. 381 del 15 luglio 2022

Gruppo IVA - assunzione diretta dell'obbligazione

##### 5. Risposta n. 386 del 21 luglio 2022

Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari.

##### 6. Risposta n. 390 del 26 luglio 2022

Trattamento IVA della Società consortile con mandato senza rappresentanza

##### 7. Risposta n. 395 del 29 luglio 2022

Acquisto di partecipazione infragruppo con indebitamento infragruppo – profili elusivi

##### 8. Risposta n. 396 del 29 luglio 2022

Rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling ai fini ACE

Fiorentino Associati sostiene

[www.associazionedo.no.it](http://www.associazionedo.no.it)

ASSOCIAZIONE CAMPANA DO.NO  
dolore no  
ONLUS



CODICE FISCALE  
**95033380635**

Destinare il tuo 5 x 1000 non costa niente, ti basta inserire il nostro codice fiscale e firmare nello spazio "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale,..." della tua dichiarazione dei redditi Unico, 730, o CUD.

CON IL TUO  
**5xMille**

SOSTENIAMO PROGETTI DI RICERCA E DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA PER DEGENTI OSPEDALIERI IN TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PRESSO L'OSPEDALE PAUSILIPON DI NAPOLI



#### **DISCLAIMER**

*Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.*